

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 1-4686

**Art. 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, fondo destinato ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia. Criteri di riparto delle risorse statali tra le ATC del Piemonte pari 67.000,00.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

l'art 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha stabilito per l'anno 2021, l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 261 del 24 giugno 2021:  
- sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse prevista dalla legge su menzionate;  
- è stata approvata la ripartizione del fondo previsto dall'art 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assegnando alla Regione Piemonte la somma di euro 67.000,00.

Dato atto che:

l'art. 3, comma 1, del D.M. n. 261 del 24 giugno 2021, prevede che entro 180 giorni, decorrenti dall'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione del decreto in argomento sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ciascuna regione procede ad individuare il soggetto o i soggetti selezionati cui assegnare le risorse, con l'indicazione della localizzazione e tipologia di attività tecnica e prestazione professionale da esternalizzare;

tale avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021;

le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte sono direttamente impegnate nelle attività manutenzione e gestione del 93% del patrimonio di edilizia sociale censito nella Regione Piemonte sia di proprietà delle ATC, sia di proprietà comunale;

è opportuno ripartire le risorse statali disponibili pari a euro 67.000,00 alle tre Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte in base al numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di ciascuna agenzia e al numero della popolazione residente al 31.12.2020 attribuendo peso pari al 70% al primo indicatore e peso 30% al secondo indicatore in quanto adeguato alla ponderazione del fabbisogno, in base alla situazione del patrimonio pubblico esistente e della popolazione potenzialmente interessata;

le risorse statali saranno iscritte nel bilancio regionale mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - Programma 0802 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", a seguito del trasferimento delle stesse da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate al trasferimento delle risorse statali nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi per un importo pari a € 67.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese e che il presente provvedimento non determina oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Ritenuto pertanto opportuno:

ripartire le risorse disponibili pari a euro 67.000,00 alle tre Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte in base al numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di ciascuna agenzia e al numero della popolazione residente al 31.12.2020 attribuendo peso pari al 70% al primo indicatore e peso 30% al secondo indicatore;

demandare a successivo provvedimento l'iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - Programma 0802 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", a seguito del trasferimento delle stesse da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

stabilire che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento siano subordinate al trasferimento delle risorse statali nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi per un importo pari a € 67.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese e che il presente provvedimento non determina oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visto l'art. 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

vista la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

vista la D.G.R. n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. di ripartire, ai sensi di Art 1, comma 71, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le risorse statali disponibili pari a euro 67.000,00 alle tre Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte in base al numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di ciascuna agenzia e al numero della popolazione residente al 31.12.2020 attribuendo peso pari al 70% al primo indicatore e peso 30% al secondo indicatore;

2. di demandare a successivo provvedimento deliberativo l'iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - Programma 0802 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", a seguito del trasferimento delle stesse da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

3. di stabilire che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento siano subordinate al trasferimento delle risorse statali nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi per un importo pari a € 67.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese e che il presente provvedimento non determina oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

4. di demandare alla Settore regionale Politiche di Welfare abitativo della Direzione Regionale Sanità e Welfare l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gironi dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione e previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)